



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

OGGETTO: ACCORDO CONVENZIONALE TRA REGIONE ABRUZZO E SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ABRUZZO CNSAS-SASA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO ONERI CONVENZIONALI 2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la DGR n. 102 del 22 febbraio 2018 ad oggetto "*Servizio di elisoccorso nell'ambito del Sistema di Urgenza ed Emergenza Sanitaria 118 – Rinnovo della Convenzione e del Protocollo Operativo con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (SASA)*" che ha approvato il nuovo quadro convenzionale e relativo protocollo operativo tra Regione Abruzzo e CNSAS-SASA riguardante le attività di supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico agli interventi di elisoccorso tecnico-sanitario del 118 "Abruzzo Soccorso";

ATTESO che la citata Deliberazione della Giunta Regionale ha approvato il rinnovo del Protocollo Operativo per la gestione delle chiamate di soccorso e per gli interventi in ambiente ostile in collaborazione con le squadre del C.N.S.A.S., dapprima regolato con DGR n. 441 del 31 maggio 2010 ad oggetto: "Servizio di elisoccorso nell'ambito del sistema di Emergenza e Urgenza Sanitaria "118" – rinnovo Protocollo Operativo con il corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico S.A.S.A. – Servizio Regionale Abruzzo e rimborso spese";

VISTO che il C.N.S.A.S. è stato ulteriormente riconosciuto come Organizzazione erogante un pubblico servizio dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e dalla L. 119/2007 "Disposizioni a favore del CNSAS";

CONSIDERATO

- che il C.N.S.A.S., ai sensi della Circolare Ministero dei Trasporti dell'8 novembre 1994 n. 41/6821/M.3E e successive modifiche, è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento, tra le altre, alla figura del Tecnico di Elisoccorso, considerato anche l'art. 2, comma 2, della citata L. 74/2001;
- che, ai sensi della Legge n. 74/2001 e della L.R. 17 aprile 2014, n.20 recante "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico" il C.N.S.A.S. rappresenta altresì il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente impervio e ipogeo;
- che ai sensi delle modifiche intervenute alla citata L. 74/2001 con L. 126/2020 di conversione del D.L. 104 del 14 agosto 2020 "*il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi*" (art.1, comma 3) e si ribadisce che "*le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso*" (art. 2, comma 3);

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 27 gennaio 2015 ad oggetto: "Riorganizzazione del servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo", che stabilisce che la Regione Abruzzo, tramite la Struttura Regionale preposta, svolge un ruolo di indirizzo e di coordinamento del servizio di elisoccorso, per quanto riguarda la definizione del Protocollo Operativo per la gestione delle chiamate di soccorso alpino e gli interventi di elisoccorso in collaborazione con S.A.S.A. – C.N.S.A.S.;

VISTO il Decreto 24 marzo 1994, n. 379 “*Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico*”;

VISTO inoltre il “*Regolamento per l’affidamento incarichi ai soci in attuazione dell’art. 15 dello Statuto del CNSAS e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117*”, approvato dall’Assemblea nazionale del CNSAS del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore dal 26 gennaio 2019, che ribadisce la natura di ente senza fine di lucro del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, nonché la distinzione tra i rimborsi e gli indennizzi legati alle attività istituzionali;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento sopra citato, i tecnici in forza al CNSAS – direttamente impegnati nelle attività del 118 – sono indennizzabili in quanto figure ad elevata specializzazione tecnica e professionale e finalizzate all’incremento della qualificazione della struttura, oltre che di presenza necessaria presso le basi di elisoccorso sanitario, in ragione della possibilità di interventi in ambiente montano e impervio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 del citato regolamento nazionale, le indennità a vario titolo corrisposte devono essere considerate sempre al lordo degli oneri;

ATTESO altresì:

- che il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino ha avviato dal 2022, in accordo con la Regione Abruzzo (nota prot. 282813/2022), nelle more della complessiva rimodulazione del vigente Accordo Convenzionale e Protocollo in essere con il CNSAS-SASA, un progetto di turnazione sperimentale dei Tecnici di Centrale Operativa (T.C.O.) per 2gg/settimana a supporto tecnico dell’attività di centrale svolta dalle CC.OO. 118 sedi di base HEMS (L’Aquila e Chieti-Pescara), per l’invio delle missioni in ambiente ostile, impervio e montano;
- che il servizio in questione ha consentito una migliore efficienza dei soccorsi nella fase preliminare di invio degli stessi, grazie alla migliore comprensione del contesto e dello scenario di intervento (uso di cartografia dedicata) e assicurando un più razionale utilizzo dei mezzi di soccorso (ambulanza, elicottero, squadre di terra del CNSAS);

RICHIAMATA la nota prot. 110553/2025 con la quale il CNSAS-SASA ha richiesto l’estensione giornaliera del servizio svolto dai T.C.O. presso la Centrali Operative;

ATTESO che, a decorrere dal mese di maggio 2025, con Det. Dir. DPF020/40/2025, è stata assentita l’estensione su base giornaliera del servizio di T.C.O. finora ad allora svolto per 2 gg. settimanali presso la Centrale Operativa 118 di Chieti-Pescara, con onere stimato di € 73.200 per il periodo maggio-dicembre 2025;

VISTA la già menzionata Determinazione Dirigenziale DPF020/40 del 23.04.2025, con la quale è stato predisposto l’impegno di spesa € 473.200 in favore del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo-SASA in conto competenza degli oneri convenzionali 2025, con contestuale liquidazione di acconto di € 300.000;

RICHIAMATO l’art. 3 della L.R. 20 del 2014 secondo cui la Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili all’erogazione dei servizi garantiti dal SASA-CNSAS ed in particolare:

- a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge 74/2001;
- b) le spese per il funzionamento dell’intera struttura del SASA-CNSAS, nonché per l’addestramento e l’aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASA-CNSAS;
- c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASA-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;
- d) le spese relative all’adeguamento o all’ammodernamento della dotazione del materiale tecnico ed alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASA-CNSAS;
- e) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la nota prot RA/365757 del 16.9.2025 con cui il CNSAS-SASA ha richiesto l’erogazione di ulteriore acconto di € 100.000 per le attività svolte dal Corpo ed asseverate dai Direttori DEA delle ASL 201 e 203, sedi di base HEMS ed in particolare per il servizio aggiuntivo del T.C.O. presso le CC.OO. 118, rinviando l’erogazione del saldo alla rendicontazione finale attestante gli ulteriori oneri sostenuti nel 2025;

DATO ATTO che le attività oggetto del presente atto non rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 3/2003 in quanto non configurabili come progetto di acquisto di servizi “di sviluppo”, essendo il contributo del Soccorso Alpino dovuto ai sensi della legge dello Stato e pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

ATTESO che, ai sensi della DGR 328/2025 recante l'attuazione del *Common Understanding*, il presente provvedimento non dispone l'erogazione di sussidi economici che rappresentano aiuto di Stato;

VISTA la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e s.m.i.;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte -

- di **liquidare e pagare** in favore del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese – S.A.S.A., C.F. [REDACTED] la somma di **€ 100.000,00** sull'impegno n. 1080 contabilizzato sul capitolo 81501.12, PdC 1.04.04.01.000, dell'esercizio finanziario 2025, che presenta adeguata disponibilità, a titolo di "Secondo acconto annuale per oneri convenzionali 2025" previsti per le attività di supporto al Sistema di soccorso ed elisoccorso 118 regionale come da norma di legge (voci contenute nell'art. 3 della L.R. 20/2014);
 - di **dare atto** della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, ai sensi del D.U.R.C. Inps-Inail (Allegato 1);
 - di **dare atto** della regolarità della posizione del S.A.S.A. – Servizio Regionale Abruzzo attestata da Agenzia Entrate Riscossione, per i pagamenti verso le P.A. (Allegato 2);
 - di **attestare** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - di **subordinare** l'esecutività del presente atto all'assunzione, da parte del Servizio Ragioneria Generale DPB014, delle relative registrazioni contabili sul Capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario come sopra individuato;
- di **attestare** che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 52, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse del Fondo Sanitario Regionale ed è a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
- di **trasmettere** copia della presente Determinazione al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo – SASA, al Servizio Ragioneria Generale (DPB014) per gli adempimenti di competenza, al Servizio Risorse Umane e Finanziarie SSR -DPF022 e al Dipartimento Sanità ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Morganti

firmato digitalmente

L'Estensore

Dott. Lorenzo Pingiotti

firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Lorenzo Pingiotti

firmato elettronicamente